

 <p>FLC CGIL federazione lavoratori della conoscenza</p>	<p>FLC CGIL di Bergamo Via G. Garibaldi, 3 – 24122 BERGAMO Tel. 0353594140 - Fax 035.19910323 – Sms 3351852813 www.cgil.bergamo.it/FLC - MAIL: flcbergamo@cgil.lombardia.it</p>
--	--

Bergamo, 27/08/2020

ALL' ALBO SINDACALE (da affiggere in tutti i plessi)

- NOTIZIE n. 39 - 2020 -

Docenti: breve guida alle nomine dei supplenti – le nuove regole

Con la nuova istituzione delle **graduatorie provinciali per le supplenze (GPS)** e l'**aggiornamento di quelle d'istituto per il biennio 2020/2021 e 2021/2022** l'[Ordinanza ministeriale 60 del 10 luglio 2020 \(allegati\)](#) ha regolamentato anche le **modalità di convocazione** dei supplenti:

1^ livello provinciale - l'Ufficio scolastico provinciale o Ambito Territoriale (AT) attribuisce le **supplenze annuali (fino al 31 agosto)** e **sino al termine delle attività didattiche (30 giugno)** che si rendono disponibili entro il 31 dicembre → L'Ambito Territoriale pubblica sul proprio sito web [l'elenco dei posti disponibili](#) e [il calendario](#) delle convocazioni, che riguardano gli aspiranti inclusi nelle graduatorie provinciali: prima le GAE, successivamente le GPS di prima fascia, infine le GPS di seconda fascia.

Nomine sui posti di sostegno – sono convocati nell'ordine: 1. gli specializzati presenti nelle GAE - 2. gli aspiranti inclusi nelle GPS di sostegno di prima e seconda fascia - 3. infine incrociando le graduatorie provinciali di posto comune (prima le GAE e poi le GPS del medesimo grado) sono individuati i destinatari sulla base del miglior punteggio.

Accettazioni e rinunce - L'accettazione della supplenza rende le operazioni di nomina non soggette a rifacimento. Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze agli aspiranti che precedentemente non sono stati destinatari di proposte di assunzione. Chi è assente alla convocazione o ha rinunciato a una proposta di assunzione non ha più titolo a ulteriori proposte per disponibilità sopraggiunte relative alla medesima graduatoria o a posti di sostegno per il medesimo anno scolastico.

Diritto al completamento per supplenze al 30 giugno e al 31 agosto: chi, in assenza di posti interi, ottiene una nomina su spezzone orario, ha diritto ad ottenere altre supplenze fino al completamento d'orario, anche mediante il frazionamento orario delle relative disponibilità, salvaguardando in ogni caso l'unicità dell'insegnamento.

Rinuncia a supplenza al 30 giugno per supplenza al 31 agosto: solo nel corso delle operazioni ed esclusivamente prima della stipula dei relativi contratti, è ammessa la rinuncia ad una proposta di supplenza sino al termine delle attività didattiche per accettare una supplenza annuale per il medesimo o diverso insegnamento.

Riserve Legge 68/99: in occasione delle nomine da GAE e GPS sono disposte le riserve dei posti nei confronti delle categorie beneficiarie delle disposizioni di cui alla Legge n. 68/1999 (Invalidità civile pari o superiore al 46%).

2^ livello - supplenze brevi e temporanee da graduatorie d'istituto - Procedura - Le scuole convocano i soli aspiranti parzialmente occupati o inoccupati, [tramite mail](#). Per le supplenze pari o superiori a 30 giorni, la proposta di assunzione deve essere trasmessa con un preavviso di almeno 24 ore per la risposta di disponibilità. La proposta di assunzione contiene: data di inizio, durata, orario settimanale con i giorni di impegno, il giorno e l'ora entro cui far pervenire la risposta. Dall'accettazione, entro 24 ore si effettua la presa di servizio.

- Nel caso di comunicazione multipla a più aspiranti, essa deve contenere l'ordine di graduatoria in cui ciascuno si colloca e la data in cui sarà assegnata la supplenza, di modo che chi non risulta assegnatario possa considerarsi libero.

- Cattedre con orario d'insegnamento strutturato su più scuole: ciascuna di esse procede autonomamente per le ore di rispettiva competenza. Sulle ore di potenziamento si può nominare il supplente solo in relazione alle ore di insegnamento curriculare.

Conseguenze per l'intero anno scolastico di rinuncia – mancata presa di servizio – abbandono (art.14 OM 60):

- **la rinuncia ad una proposta** contrattuale o alla sua proroga o conferma comporta, esclusivamente per gli aspiranti totalmente inoccupati, o che non abbiano già accettato altra supplenza, la collocazione in coda alla graduatoria relativa al medesimo insegnamento; la mancata risposta nei termini equivale a rinuncia esplicita;

- **la mancata assunzione in servizio dopo l'accettazione** comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze per il medesimo insegnamento in tutte le istituzioni scolastiche in cui si è inclusi nelle relative graduatorie;

- **l'abbandono del servizio** comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, conferite sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le graduatorie di inserimento.

- *Il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto ha comunque facoltà di lasciare tale supplenza per accettare una proposta su posti annuali o al 30 giugno resisi disponibili entro il 31 dicembre.